

TRIBUNALE DI NAPOLI
UFFICIO DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 1 l. 3/2012 con relazione particolareggiata (all. 1)

Il sig. MAIO Ciriaco, nato a ~~Quarto (NA)~~ il ~~19/01/1968~~ (C.F.: ~~0000000000000~~), residente in ~~Quarto (NA)~~ alla via ~~Giorgio De Falco 54~~, ed elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco 54, presso lo studio dell'avv. ~~Chirico Rosario~~ (C.F.: ~~0000000000000~~) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento,

PREMESSA

In data 02.11.2018 l'istante adiva l'On.le Tribunale in intestazione affinché, versando in situazione di sovraindebitamento, fosse nominato un professionista per la risoluzione della crisi ex art. 15, co. 9, l. 3/2012, così introducendo il presente procedimento.

Con decreto del dr. Gian Piero Scoppa, veniva nominato quale professionista incaricato il dr. Chirico Rosario.

Pertanto, l'istante ha predisposto la presente proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento con il supporto e la consulenza del dr. Rosario Chirico.

I) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA

Il ricorrente è il sig. MAIO Ciriaco, nato a ~~Quarto (NA)~~ il ~~19/01/1968~~ (C.F.: ~~0000000000000~~), residente in ~~Quarto (NA)~~ alla via ~~Giorgio De Falco 54~~, ed elettivamente domiciliato in Quarto (NA) alla via Giorgio De Falco 54, presso lo studio dell'avv. ~~Chirico Rosario~~ (C.F.: ~~0000000000000~~).

Il sig. Maio ha la qualifica di consumatore, considerato che la sua posizione di debitore non nasce dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale.

Si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 legge 3/2012 e successive modifiche e cioè il ricorrente, trovandosi in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A) della citata legge, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per farvi fronte e nella definitiva incapacità di adempiere regolarmente secondo le scadenze originariamente pattuite:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942 n. 67, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno strumento di cui alla l. n. 3/2012;
- c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. 3/2012;
- d) ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

II) PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Meno

Con la seguente proposta, il consumatore vuole recuperare le risorse necessarie per avere una vita dignitosa, modificando la composizione della sua attuale esposizione debitoria.

Il sig. Maio prevede invero la possibilità di stralciare una quota parte del proprio debito per recuperare un'esistenza dignitosa, così come la *ratio* della l. 3/2012 stanisce per i soggetti sovraindebitati e in richiamo all'art. 53 della Costituzione che prevede il c.d. "minimo vitale", cioè la capacità economica tale da poter condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla sua famiglia.

II.1 La debitoria complessiva

Si premette che il ricorrente è impiegato della ~~XXXXX S.p.A.~~ (C.F.: ~~000000000000~~) con sede in ~~Mata~~ (~~MA~~) presso il ~~COM. (MA) Is. 8~~. Egli percepisce una retribuzione mensile ordinaria di circa € 2.100,00 alla quale vanno sottratti circa € 243,61 per ritenute previdenziali e circa € 600,00 per ritenute fiscali, per una retribuzione netta di circa € 1.300,00 (tali importi possono lievemente variare se il lavoratore svolge nel corso del mese attività di lavoro straordinario o lavoro notturno).

Tale retribuzione costituisce l'unico reddito del ricorrente.

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge che al 31.8.2019 la sua posizione debitoria è la seguente:

Creditori	Rata mensile	Debito residuo
XXXXXX Stipulato il 22.7.2010	344,00	4.128,00
XXXXXX Stipulato il 3.8.2015 con prima rata l'1.8.2015 e ultima rata 31.7.2025	270,00	19.170,00
XXXXXXXXXXXX	—	2.000,00
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	—	779,89
Totale	614,00	€ 26.077,89

I due contratti di finanziamento prevedono la trattenuta delle relative rate mensili sulla busta paga del sig. Maio.

A tale situazione debitoria si aggiunge l'assegno di mantenimento che il sig. Maio, separatosi dalla moglie molti anni orsono, corrisponde alla figlia maggiorenne non autosufficiente, nella misura di € 400,00 mensili, somma che pure viene trattenuta dallo stipendio del ricorrente.

A titolo esemplificativo della condizione personale del ricorrente, nel mese di maggio 2019 l'istante in busta paga a fronte di un totale competenze di € 2.166,54 (comprehensive di lavoro straordinario e

Memo em

notturno) al netto delle varie trattenute si è visto riconoscere soli € 256,00 (cfr. busta paga del sig. Maio relativa al mese di maggio 2019).

Le trattenute presenti sulla retribuzione dell'istante vanno ben oltre i limiti di pignorabilità ed il minimo di sussistenza, ed è ormai concretamente in pericolo la possibilità per l'istante di soddisfare i propri bisogni primari.

II.2 Le spese necessarie per vivere

Le spese correnti necessarie per il sostentamento suo e della famiglia (composta da se stesso e dall'attuale convivente *more uxorio* sig.ra ~~Lucia...~~, casalinga priva di reddito) ammontano a circa € 1.000,00, di cui € 300,00 per canone di locazione, € 150,00 per spese relative alle utenze, € 300,00 per spese di alimentazione ed abbigliamento ed € 250,00 per spese di carburante e per le necessità quotidiane.

Se alla debitoria mensile, pari ad € 614,00 al netto dell'assegno di mantenimento, si aggiunge anche una media di spese per la vita quotidiana di € 1.000,00, si ottiene un totale spese per € 1.614,00 a fronte di un reddito mensile medio (al netto delle ritenute di legge) di circa € 1.300,00.

II.3 Le somme messe a disposizione dal debitore

Al fine di quantificare le somme messe a disposizione dal debitore per la fattibilità del piano del consumatore occorre considerare che:

- le spese di procedura ammontano ad € ~~3.000,00~~, di cui € ~~2.000,00~~ in favore del professionista nominato dr. Rosario Chirico ed € ~~1.000,00~~ in favore dell'avv. ~~Giuseppe...~~, che ha coadiuvato il sig. Maio nella presente procedura, come da parametri ministeriali;
- l'unica garanzia che può offrire il consumatore è il suo stipendio;
- le spese occorrenti per il nucleo familiare del consumatore ammontano ad € 1.000,00 mensili.

Alla luce di quanto sopra, la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari è stata determinata sottraendo al reddito medio mensile netto di € 1.300,00 la somma di € 1.000,00 occorrenti per vivere, determinando così un totale di reddito mensile disponibile per onorare il piano di € 300,00.

Considerata la *ratio* della norma, e cioè quella di risolvere la situazione di difficoltà definitivamente e in tempo ragionevole, si è ipotizzato di adempiere alle obbligazioni in n. 58 mesi a partire dal mese di gennaio 2020 e sino al mese di novembre 2025 ipotizzando una percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari nella misura del 50%.

Ai fini di una maggiore comprensione, si espone di seguito tabella riepilogativa:

CREDITORI	DEBITO RESIDUO	IMPORTO PROPOSTO NEL PIANO	PERCENTUALE DI SODDIFAZIONE
...	779,89	779,89	100%
...	4.128,00	2.064,00	50%
...	19.170,00	9.585,00	50%
...	2.000,00	1.000,00	50%
Totale	€ 26.077,89	13.428,89	

[Handwritten signatures and notes on the right margin]
Moro
R

La somma messa a disposizione dal consumatore per la durata del piano è quindi pari ad € 17.358,79, da ripartire come segue:

- 1) pagamento in prededuzione delle spese della presente procedura per compensi del Professionista nominato dal Tribunale e dell'avvocato di fiducia del ricorrente con pagamento mensile alternato della rata di € 300,00 fino al raggiungimento della somma di € 3.929,90;
- 2) pagamento integrale dei debiti erariali con rata di € 300,00 fino alla concorrenza della somma di € 779,89;
- 3) pagamento nella misura del 50% dell'importo che risulterà dovuto, in caso di omologa del piano, dei debiti verso le finanziarie con pagamento mensile alternato della rata di € 300,00 in favore di ogni finanziaria fino alla concorrenza dei rispettivi importi.

All'esito del piano il debitore avrà estinto tutte le suesposte obbligazioni, fermo restando il pagamento mensile della somma di € 400,00 in favore della figlia maggiorenne non autosufficiente, fino all'autosufficienza della stessa o a revisione dell'importo dell'assegno da parte del Tribunale.

III. Conclusioni

La presente proposta rappresenta l'unica opportunità di affrontare una debitoria che il sig. Maio vuole onorare seppure in percentuale.

La crisi finanziaria e sociale del consumatore è palese e trova nell'accoglimento di quanto proposto dalla l. 3/2012 l'unica possibilità concreta di affrontare un sereno futuro.

Allegato

Relazione particolareggiata ai sensi dell'art 9 comma 3 bis l. 372012.

1. Le cause dell'indebitamento

Nel caso del consumatore l'indebitamento è stato causato dalla necessità di provvedere al mantenimento della figlia e contemporaneamente al suo sostentamento.

Il consumatore ha stipulato nel corso degli anni tre finanziamenti, di cui uno (~~estinto~~) estinto nel mese di luglio 2019.

2. La diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

Al momento della stipula del primo contratto di finanziamento il consumatore aveva la possibilità di onorarlo; successivamente il ricorrente ha dovuto ricorrere ad altri finanziamenti.

Al riguardo, occorre precisare che i successivi debiti contratti sono stati posti in essere, da parte delle finanziarie, contravvenendo a tutte le basilari regole di correttezza e buona fede, arrivando a decurtare lo stipendio del sig. Maio ben oltre il limite consentito dalla legge di 1/5.

Non si comprende, invero, come le finanziarie, abbiano potuto concedere il prestito tenendo conto della capacità economica del sig. Maio alla luce dei precedenti prestiti già in essere.

La diligenza del consumatore è provata dal fatto che, non avendo altri beni (l'unico bene del sig. Maio è un'autovettura Lancia Y di vecchia immatricolazione e, pertanto, di nessun valore) e considerando che la sua unica fonte di reddito è lo stipendio da lavoratore dipendente, lo stesso ha comunque interesse ad estinguere, sia pure in quota parte, i debiti nei confronti delle finanziarie, che hanno in

Memo 2019

questi anni sicuramente ricevuto molto più di quanto avrebbero incassato in caso di pignoramento dello stipendio, atteso che, all'evidenza, le somme trattenute sulla busta paga del sig. Maio per il pagamento delle rate delle finanziarie superano di gran lunga la misura massima dello stipendio pignorabile (1/5).

Risulta evidente che tale situazione non consente più una vita dignitosa al ricorrente.

3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle proprie obbligazioni

Dalla documentazione consegnata dal consumatore emerge che le rate mensili nei confronti delle società finanziarie, ad oggi, ammontano ad € ~~400,00~~ come già specificato nel piano a fronte di un reddito mensile netto di circa € ~~1.300,00~~.

Pertanto, continuando a pagare le rate delle finanziarie tuttora in essere con trattenuta sullo stipendio di complessivi € ~~500,00~~ nonché l'ulteriore trattenuta di € ~~400,00~~ per assegno di mantenimento, il sig. Maio si vede decurtare mensilmente dal suo stipendio l'importo di € ~~1.000,00~~.

4. Il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

Per verificare eventuali ulteriori pendenze per il consumatore è stata richiesta alla Banca d'Italia una visura presso la Centrale Rischi che ha evidenziato unicamente la posizione a sofferenza nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A., inserita nel piano.

Inoltre, da una richiesta presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, è emerso che gli unici estratti di ruolo relativi a cartelle notificate al consumatore sono quelle inserite sono quelli di cui alle somme inserite nel piano.

5. Indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

Dalla documentazione esibita dal consumatore non risultano esservi atti del debitore impugnati. Il sig. Maio ha autocertificato di non possedere beni, al di fuori dell'autovettura di cui sopra si è detto, e di non aver effettuato atti dispositivi negli ultimi cinque anni.

6. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore.

Il consumatore ha esibito i documenti che sono stati ritenuti sufficienti alla redazione del presente piano.


Invero, sulla scorta della documentazione consegnata, si è potuto ricostruire la posizione debitoria complessiva e la composizione del nucleo familiare che, tenuto conto del contratto di locazione, ha permesso di quantificare le spese occorrenti allo svolgimento della vita quotidiana.

I documenti reddituali in particolare hanno consentito di calcolare la quota disponibile da includere nel piano.

Le risultanze della Centrale Rischi e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno evidenziato che non vi sono sofferenze bancarie e debiti tributari ulteriori rispetto a quelli inseriti nel piano.

7. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

L'alternativa liquidatoria in senso stretto non esiste, posto che il consumatore non possiede beni che possano essere utilizzati per soddisfare i creditori.



Memo end



Del resto, la situazione attuale del sig. Maio, che vede trattenute sullo stipendio per oltre € 600,00 oltre a fronte di uno stipendio netto di € 1.300,00 appare all'evidenza non più sostenibile ed in palese violazione delle disposizioni di legge in tema di pignorabilità dello stipendio.


* * *

Il sig. Maio, alla luce delle opportunità concesse dalla l. 3/2012 sottoscrive la formulazione tecnica della proposta e la fa propria, chiedendo al Giudice l'accoglimento della stessa.

Napoli, 18 settembre 2019.

Il ricorrente

Sig. Ciriaco Maio



Avv. Giuseppe Chierchia



Il professionista nominato dal Tribunale

Dr. Rosario Chirico

